

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1587}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RABINO, BALZARDI, BIANCHI, BRUNI, CARLOTTO, CAR-
RUS, CAMPAGNOLI, CASINI PIER FERDINANDO, MEMMI,
MENSORIO, NICOTRA, PAGANELLI, PASQUALIN, PON-
TELLO, SINESIO, ZUECH**

Presentata il 16 aprile 1984

**Riconoscimento della qualifica di direttore di divisione del
ruolo ad esaurimento per alcune categorie di impiegati**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge-delega 28 ottobre 1970, n. 775 ha fissato i criteri per attuare il nuovo organico dei funzionari direttivi dello Stato ed ha previsto con l'articolo 12, lettera i), l'adozione di « norme transitorie dirette a realizzare direttivi in servizio al 30 giugno 1970 la conservazione delle posizioni giuridiche conseguite e le attuali possibilità di carriera previste dalle norme in vigore ed agevolando in particolare l'avanzamento nell'attuale qualifica di direttore di divisione dei direttori di sezione che siano tali alla data del 31 dicembre 1970 e che

a tale data abbiano prestato almeno 10 anni di servizio ».

In attuazione delle norme delegate (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748), di tutti i direttori di sezione, promossi alla qualifica superiore, alcuni hanno conseguito l'inquadramento nella normale qualifica di pertinenza e precisamente in quella di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento (sostitutiva della soppressa qualifica di direttore di divisione), altri sono stati invece inquadrati nella nuova anomala qualifica di direttore aggiunto di divisione.

Mentre i primi, a seguito del chiarimento contenuto nell'articolo 162 della legge 11 luglio 1980, n. 312, hanno ottenuto - in sede di esodo volontario - il pieno riconoscimento (a tutti gli effetti) della qualifica superiore di « dirigente superiore », i secondi, che, pur vantando gli stessi diritti, erano stati inquadrati nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, hanno invece ricevuto - sempre in sede di esodo volontario - l'attribuzione della qualifica superiore di « direttore di divisione del ruolo ad esaurimento » con conseguente trattamento economico (ai soli fini pensionistici) del primo gradino delle qualifiche dirigenziali (primo dirigente alla prima classe di stipendio).

Questi ultimi, danneggiati da tale differenziato trattamento, hanno dovuto subire un'ulteriore ingiustizia per essere stati posti sullo stesso piano giuridico-economico nel quale, in applicazione dell'articolo 2 della legge n. 336 del 1970, sono stati collocati i direttori di sezione, in possesso di qualifica, funzioni e retribuzioni nettamente inferiori ai direttori aggiunti di divisione, con ciò disattendendo il disposto del terzo comma dell'articolo 3 della legge n. 824 del 1971, secondo cui, atteso che « i benefici della legge n. 336 del 1970 sono da commisurarsi in relazione alla specifica posizione giuridica ed economica di ogni singolo destinatario », ai direttori aggiunti di divisione avrebbe dovuto essere quanto meno assegnato il richiesto - ma non accordato - trattamento di « primo dirigente alla seconda classe di stipendio » che li avrebbe, sia pure formalmente, dissociati dal parallelo trattamento di primo dirigente alla prima classe di stipendio, attribuito ai direttori di sezione.

Lo stato di disagio morale e materiale, nel quale i direttori aggiunti di divisione collocati a riposo sono venuti a trovarsi per la evidenziata, polivalente disparità di trattamento subito, è divenuto assolutamente intollerabile allorché è entrato in vigore il disposto del quinto comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per cui « la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equipa-

rata dei ruoli ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 è conferita anche in soprannumero agli impiegati delle carriere direttive che hanno conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata »: con tale provvedimento viene di fatto abolita la qualifica di direttore aggiunto di divisione (per coloro che al 31 dicembre 1972 rivestivano la qualifica di direttore di sezione), atteso che i funzionari in attività di servizio già inquadrati nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, sono stati promossi in soprannumero illimitato alla qualifica di « direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento ».

È di tutta evidenza che, qualora detta normativa fosse stata adottata nella prima attuazione delle norme delegate, e nel pieno rispetto della legge delega, la incresciosa situazione denunciata non si sarebbe verificata.

Sin dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 i funzionari in questione, inquadrati nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata (attualmente inoperante), avrebbero potuto e dovuto essere promossi ed inquadrati - per idoneità - anche in soprannumero, alla qualifica di « direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento (o equiparata) » ad essi conferibile nel normale preesistente sviluppo di carriera: nell'emanazione dell'atto di sanatoria operato *a posteriori* a mezzo del quinto comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il legislatore avrebbe comunque dovuto salvaguardare la posizione acquisita di coloro che, ugualmente in servizio al 31 dicembre 1972 ed abbondantemente in possesso dei requisiti richiesti sia dalla legge delega numero 775/70 e sia dal predetto provvedimento legislativo, erano stati, nel frattempo, collocati in quiescenza.

Onorevoli colleghi, la ricorrente discriminazione in atto, sotto vari aspetti pa-

lesamente iniqua, deve essere — al caso specifico — urgentemente sanata ed eliminata.

La soluzione più equa e più giusta, idonea a conseguire siffatto obiettivo, comporta che ai direttori di sezione o equiparati, promossi ed inquadrati, nella prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata, venga attribuita la qua-

lifica di loro specifica pertinenza e cioè quella di « direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento o equiparata » con decorrenza dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 12 lettera i), della legge delega 28 ottobre 1970, n. 775 e a quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli impiegati delle carriere direttive che, pur essendo dotati, all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dei requisiti di promovibilità alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento, di cui al primo comma dell'articolo 65 di detto decreto, siano stati inquadrati, nella prima attuazione del decreto stesso, nella qualifica di direttore aggiunto di divisione od equiparata e siano successivamente andati in quiescenza entro il 30 giugno 1973, sono da considerare, dalla data del menzionato inquadramento, in possesso della qualifica di direttore di divisione — od equiparata — dei ruoli ad esaurimento ai sensi ed agli effetti di quanto previsto dall'articolo 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.